



## INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA MiFID

Gentile Cliente,

dal 1° novembre 2007 è in vigore la **nuova disciplina sulla prestazione dei servizi finanziari MiFID** (*Markets in Financial Instruments Directive*), che definisce un quadro normativo di riferimento uguale per tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Tale disciplina, che ha preso spunto dalle normative preesistenti (basate sulla Direttiva n. 93/22/CE, ISD – Investment Service Directive), è stata pensata al fine di introdurre un sistema di regole in grado di sostenere le innovazioni e l'evoluzione dei mercati senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'investitore e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti.

**In particolare, la MiFID definisce un quadro organico di regole finalizzate a garantire la protezione degli investitori, rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.**

L'introduzione della MiFID, pertanto, comporta alcuni cambiamenti nell'operatività e nella relazione Banca-Cliente.

La nuova normativa prescrive inoltre due attività che l'intermediario finanziario deve mettere in atto al momento della prestazione dei servizi di investimento: la verifica di **appropriatezza** e di **adeguatezza** (*per maggiori informazioni si rinvia all'informativa di seguito riportata*), con l'obiettivo di prestare al cliente un servizio in linea con le informazioni che questi ha fornito all'intermediario attraverso la compilazione di un apposito questionario.

Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie affinché Lei possa meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC (*per brevità "Banca" o "Intermediario"*), il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano, così che conseguentemente Lei possa assumere le Sue decisioni di investimento con piena consapevolezza.

La ringraziamo per l'attenzione e, rimanendo a disposizione per ogni Sua esigenza, porgiamo distinti saluti.

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ  
Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.

## GUIDA ALLA LETTURA

Il presente documento si articola nei seguenti punti:

- **INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI:** alcuni dati essenziali sulla Banca e sui servizi da essa svolti;
- **INFORMAZIONI SULLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE:** una descrizione sintetica della strategia adottata dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi di investimento;
- **INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI:** un'informativa sintetica sugli incentivi connessi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento;
- **INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO:** principali strumenti posti a salvaguardia degli investimenti della clientela;
- **INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI:** alcune nozioni di base sui rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari e ai servizi di investimento;
- **INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA:** lo schema di classificazione e di tutela degli investitori predisposto dalla Banca;
- **INFORMAZIONI CONCERNENTI I TERMINI DEL CONTRATTO:** una sintesi delle principali clausole che regolano rispettivamente il "contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca, per la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e per le operazioni di pronti contro termine" ed il "contratto per il servizio di gestione di portafogli";
- **INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI:** un prospetto riepilogativo con l'indicazione di spese/commissioni percepite dalla Banca in relazione ai servizi forniti;
- **INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI:** una spiegazione della strategia di esecuzione seguita dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente. Questa sezione è particolarmente importante perché è previsto che il Cliente rilasci alla Banca il proprio consenso alle strategie ivi descritte prima di poter effettuare nuove operazioni di investimento.

### DUE NUOVI TERMINI PER GARANTIRE LA TUTELA NEGLI INVESTIMENTI E LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI

**ADEGUATEZZA:** la verifica dell'adeguatezza è prevista per i **servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli**. Questi servizi sono i più complessi e a più alto valore aggiunto per il Cliente e, pertanto, richiedono una specifica assistenza da parte dell'intermediario.

La Banca può valutare se un investimento è adeguato solo se **conosce il Cliente sotto il profilo finanziario**; per questo motivo è necessario chiedere informazioni relative a conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, situazione finanziaria e obiettivi di investimento.

Acquisite tali informazioni, la Banca valuta che il servizio di gestione o che le operazioni raccomandate nell'ambito del servizio di consulenza siano tali da: corrispondere agli obiettivi di investimento del Cliente; non porre a carico del Cliente rischi da lui non sopportabili; comportare rischi che il Cliente, dato il suo livello di esperienze e conoscenza, è in grado di comprendere.

Solo alla fine di questo processo l'operazione potrà considerarsi adeguata.

**APPROPRIATEZZA:** la verifica dell'appropriatezza è prevista per i **servizi di negoziazione, esecuzione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini**.

Per valutare l'appropriatezza la Banca deve chiedere al Cliente informazioni riguardanti esclusivamente la sua **conoscenza ed esperienza in relazione ai rischi che lo strumento finanziario o il servizio d'investimento comportano**. Più precisamente la Banca deve chiedere al Cliente quali sono i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali ha dimestichezza, la natura, la dimensione e la frequenza delle operazioni finanziarie realizzate in passato, il livello di istruzione e la professione svolta.

Un prodotto o un servizio d'investimento sono appropriati se il cliente ha conoscenze ed esperienza sufficienti per comprenderne i rischi.

# INDICE

<b>GUIDA ALLA LETTURA</b>	<b>2</b>
<b>1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI</b>	<b>5</b>
INFORMAZIONI SULLA BANCA	5
LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUÒ COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI	5
METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE	5
AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE	5
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE	5
INDICAZIONE SULL'UTILIZZO DI PROMOTORI FINANZIARI DA PARTE DELLA BANCA	5
NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL'INVESTITORE	5
Contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca, per la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e per le operazioni di pronti contro termine	5
Contratto per il servizio di gestione di portafogli	5
SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI	6
<b>2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	<b>7</b>
TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE	7
GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	7
INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE	7
<b>3. INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI (INDUCEMENTS)</b>	<b>8</b>
STRATEGIA	8
INFORMATIVA	8
<b>4. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA</b>	<b>9</b>
SUB DEPOSITO DEI TITOLI DEMATERIALIZZATI	9
INFORMAZIONI SU PRIVILEGI E DIRITTI	9
COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA	9
<b>5. INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>10</b>
AVVERTENZE GENERALI	10
Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione	10
Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito	10
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI	10
1) Variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. "volatilità")	10
2) La liquidità	11
3) La divisa	11
4) Gli altri fattori fonte di rischi generali	11
PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI	12
1) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"	12
2) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"	12
3) Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione	12
CERTIFICATI DI DEPOSITO	12
PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)	13
LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	13
1) I futures	13
2) Opzioni	13
3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni.	13
4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.	14
5) I covered warrant.	14
6) I warrant.	14
LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PORTAFOGLI PERSONALIZZATA	14
1) La rischiosità di una linea di gestione di portafogli	14
2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli	15
<b>6. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA</b>	<b>16</b>
INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA CLIENTE AL DETTAGLIO (RETAIL)	16

Descrizione	16
Informativa e tutela	16
Passaggio a "Cliente professionale"	16
<b>7. INFORMATIVA CONCERNENTE I TERMINI DEL CONTRATTO</b>	<b>17</b>
CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA, PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE	17
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI	17
<b>8. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI</b>	<b>19</b>
CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA, PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE	19
1) Negoziazione di strumenti finanziari	19
2) Ricezione e trasmissione di ordini	19
3) Esecuzione di ordini per conto della clientela	19
4) Collocamento	19
5) Trading on line	19
6) Consulenza	19
7) Spese di custodia, gestione e amministrazione (semestrali)	19
8) Altre spese	19
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI	19
1) Spese e commissioni di ingresso	19
2) Commissioni trimestrali di gestione	19
3) Commissioni annuali di performance	20
4) Commissioni di negoziazione	20
5) Spese e commissioni di recesso	20
6) Spese di custodia e amministrazione	20
7) Bollo rendiconto (DPR 26/10/1972 n. 642)	20
8) Spese fisse	20
9) Commissione di cambio linea di gestione (switch)	20
10) Remunerazione delle giacenze liquide	20
11) Spese richiesta copia/duplicato documentazione	20
<b>9. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI</b>	<b>21</b>
Best execution	21
Istruzioni specifiche	21
Consenso	21
PRINCIPI GUIDA PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI	21
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	21
Azioni, Obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Titoli di Stato, Derivati, Fondi comuni, ETF, ETC e titoli simili quotati sui mercati regolamentati italiani	22
Azioni, Derivati e titoli simili quotati sui mercati regolamentati non nazionali; Obbligazioni emesse da Banca Agrileasing e da ICCREA	22
Obbligazioni, Fondi comuni, ETF, ETC e titoli simili quotati sui mercati regolamentati non nazionali; Obbligazioni non quotate (non di propria emissione)	22
SICAV estere	22
NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO	22
Titoli di Stato Quotati sui Mercati Regolamentati Italiani; Obbligazioni di propria emissione o obbligazioni non quotate che non sono negoziate dai broker prescelti per la trasmissione degli ordini; Pronti contro termine	22
Criteri di formazione dei prezzi nella negoziazione in conto proprio	22
SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI	22
AVVERTENZA	23
<b>10. CRONISTORIA VERSIONI</b>	<b>24</b>

# 1. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI

Fornite ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Intermediari (Delibera Consob 16190/07)

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.  
 Sede Legale: Corso Unità d'Italia 11, 22063 Cantù (CO)  
 Numero di telefono: 031.719.111  
 Numero di fax: 031.711.550  
 Indirizzo e-mail: [info@cracantu.it](mailto:info@cracantu.it)  
 Sito WEB: [www.cracantu.it](http://www.cracantu.it)  
 Codice ABI: 08430  
 Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 719  
 Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A165516  
 Numero di Repertorio Economico Amministrativo: 43395 Como  
 Codice Fiscale-Partita IVA-Registro Imprese di Como: n. 0019695 013 3

## LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUÒ COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI

**Lingua italiana:** nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati, pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il Cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornirne traduzione al Cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.

## METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI FRA LA BANCA E IL CLIENTE

I metodi di comunicazione tra la Banca e il Cliente sono di tipo tradizionale su supporto cartaceo, salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione (es. servizio di "CASSAinLinea", "Trading on line"). Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del Cliente è prevista la forma cartacea. L'elenco delle succursali della Banca è disponibile sul sito internet della Banca.

È possibile per il Cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche via telefono o a mezzo comunicazione elettronica.

## AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO ED ACCESSORI E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- ricezione e trasmissione ordini,
- collocamento,
- negoziazione per conto proprio,
- esecuzione di ordini per conto dei clienti,
- gestione di portafogli,
- consulenza in materia di investimenti.

L'Autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA (filiale di Como), Piazza Perretta 15, 22100 Como, Tel. 031/3303111, [email@bancaditalia.it](mailto:email@bancaditalia.it).

## AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione dell'attività di intermediazione assicurativa, iscritta al RUI al numero: D000027067 – sezione D

L'Autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, Tel. 06/421331, [scrivi@isvap.it](mailto:scrivi@isvap.it).

## INDICAZIONE SULL'UTILIZZO DI PROMOTORI FINANZIARI DA PARTE DELLA BANCA

La Banca si riserva la facoltà di fornire i propri servizi anche a mezzo di promotori finanziari, regolarmente iscritti presso l'apposito Albo italiano, previsto dall'articolo 31 del D.Lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza).

## NATURA, FREQUENZA E DATE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE LA BANCA FORNISCE ALL'INVESTITORE

### Contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca, per la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e per le operazioni di pronti contro termine

Per i servizi di "esecuzione ordini, di ricezione e trasmissione ordini, di negoziazione e di collocamento" (ivi compresa l'offerta fuori sede) la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta:

- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al Cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al Cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al Cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- a richiesta del Cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di operatività che possa determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica, entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo) eventuali perdite che superino la soglia predeterminata convenuta in contratto;
- invia al Cliente, almeno una volta all'anno, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento.

### Contratto per il servizio di gestione di portafogli

Per il servizio di gestione di portafogli la Banca invia al Cliente, entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ogni periodo di riferimento normalmente con cadenza semestrale (o trimestrale, su iniziativa della Banca stessa), il rendiconto relativo al periodo di riferimento redatto secondo le modalità e avente i contenuti previsti dall'art. 54, commi 1 e 2 del Regolamento Consob n. 16190/07. Il rendiconto si intende tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di spedizione del rendiconto stesso.

La Banca, ove il Cliente abbia chiesto di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite volta per volta, fornisce prontamente al Cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo.

La Banca è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Cliente nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% (trenta per cento) del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero se successiva, a quella di inizio del rapporto, aumentato o diminuito degli eventuali conferimenti o prelievi effettuati dal Cliente.

## **SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI E SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI**

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 23/07/1996 n. 415 ([www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it)). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di ECU 20.000 (tasso di conversione: ECU/EURO=1), nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ([www.fgd.bcc.it](http://www.fgd.bcc.it)). Tale Fondo, nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 103.291,38 per ciascun depositante.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo ([www.fgo.bcc.it](http://www.fgo.bcc.it)). Tale Fondo, alle condizioni previste, garantisce il portatore dei titoli fino alla somma di Euro 103.291,38.

## 2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA BANCA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MIFID), la Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Di seguito viene descritta in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

### TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

I conflitti di interesse possibili sono riassunti in sintesi nelle seguenti macrocategorie:

- **insiti nel servizio di investimento medesimo**, tra cui sono compresi i conflitti che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro;
- **connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento**, tra cui sono compresi i conflitti che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente;
- **connessi alla concessione di finanziamenti**, tra cui sono comprese le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca;
- **connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca** o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;
- **connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.**

### GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere riassunte nelle seguenti:

- **soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti** (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- **soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata** dei soggetti rilevanti;
- **soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni** dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- **misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- **misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

La Banca applica tali misure di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

Per quanto riguarda il servizio di gestione di portafogli, il conflitto potenziale esistente tra la prestazione di tale servizio e degli altri servizi prestati dalla Banca è gestito mantenendo la prima struttura separata da tutte le altre e proibendo lo scambio di informazioni tra di esse.

### INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel caso in cui le misure adottate per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per loro conto, informerà chiaramente i clienti della natura e delle fonti di tale conflitto (*disclosure*).

Di seguito si riportano i conflitti di interessi per i quali le misure adottate dalla Banca non sono risultate sufficientemente efficaci nell'eliminare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti (eventuali casi non evidenziati di seguito che si dovessero presentare saltuariamente verranno comunicati in occasione della singola operazione interessata):

- collocamento con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che l'emittente appartenga al medesimo gruppo, ovvero sia un terzo;
- collocamento semplice di strumenti finanziari di propria emissione;
- negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione.

## 3. INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI (INDUCEMENTS)

Fornite ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Intermediari (Delibera Consob 16190/07)

La Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID) prevede una regolamentazione articolata in tema di "incentivi" (dal termine inglese *inducements*).

Si definiscono incentivi tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dalla Banca a fronte della prestazione dei servizi di investimento e accessori. A seconda del tipo di incentivo vengono, inoltre, previste regole diverse.

In primo luogo, vi è la tipologia degli incentivi "legittimi in sé":<sup>1</sup>

- commissioni pagate dai clienti agli intermediari per il servizio di investimento o accessorio da questi prestato (*items provided by the client*);
- ulteriori commissioni e spese pagate dai clienti agli intermediari, necessarie per la prestazione del servizio al cliente (*proper fee*), quali ad esempio costi di custodia, commissioni di regolamento, prelievi obbligatori (imposte), spese legali.

La MiFID considera, poi, anche altre tipologie di incentivi legittimi. Essi sono, tuttavia, sottoposti a condizione, dovendo soddisfare specifici requisiti (incentivi soggetti al *test di legittimità*). Caratteristica di tali commissioni è che sono pagate agli (dagli) intermediari da (ad) altri soggetti, non riconducibili né a pagamenti eseguiti da terzi per conto dei clienti, né a pagamenti che possono essere compresi tra le *proper fee*. Per risultare legittimi occorre, pertanto, che gli intermediari:

- rendano noti ai clienti, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, gli incentivi che caratterizzano il servizio di investimento prestato, esplicitandone l'esistenza, la natura e l'importo (ovvero il metodo di calcolo);
- assicurino che detti pagamenti siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso e non ostacolino l'adempimento da parte dell'impresa del dovere di servire al meglio gli interessi dei clienti.

### STRATEGIA

La Banca agisce in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti se, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio, versa o percepisce competenze o commissioni oppure fornisce o riceve "prestazioni non monetarie" classificabili in:

- competenze, commissioni o "prestazioni non monetarie" pagate o fornite a o da un cliente o una persona per conto del cliente;
- competenze adeguate che rendano possibile la prestazione di servizi di investimento o siano necessarie a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

Le competenze, commissioni o "prestazioni non monetarie" pagate o fornite a/o da un terzo o una persona che agisca per conto di un terzo, sono legittime qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'esistenza, la natura e l'importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio in questione; i termini essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie possono essere comunicati dalla Banca in forma sintetica, e la stessa si impegna a rendere noti altri dettagli su richiesta del cliente;
- il pagamento di competenze o commissioni o la concessione di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non ostacola l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente.

Per evitare condizionamenti, sia nella prestazione del servizio di Consulenza che in quello di Gestione di portafogli, le scelte di quali strumenti finanziari inserire nei portafogli o di quali consigliare devono essere fatte senza tener conto di eventuali retrocessioni ma solo delle caratteristiche degli strumenti stessi.

Prima della stipula di qualsiasi contratto e/o convenzione per la distribuzione, il collocamento o la negoziazione di strumenti finanziari di terze parti la Banca verifica attentamente che le eventuali competenze da ricevere (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali vanno corrisposte e la correlazione rispetto a servizi di investimento o accessori prestati ai clienti non generino situazioni contrarie a quanto previsto dalla normativa in materia di incentivi. In fase di prima applicazione della normativa la Banca verifica la legittimità di quanto previsto dai contratti e dalle convenzioni in essere.

Gli incentivi eventualmente percepiti sono da ritenersi legittimi se la loro percezione è funzionale all'accrescimento della qualità del servizio offerto al cliente: in particolare, si ha un aumento della qualità del servizio al cliente se:

- aumenta la gamma di strumenti/servizi offerta;
- aumentano la competenza e le conoscenze del personale di cui la Banca si avvale per prestare i servizi (un servizio migliore presuppone un costante aggiornamento professionale rispetto ai prodotti offerti);
- vengono prestate attività di supporto sia in fase pre-contrattuale che successivamente (rimanendo a disposizione per eventuali richieste o esigenze connesse all'operazione eseguita; svolgendo attività informativa, di rendicontazione e di monitoraggio nel tempo dello strumento finanziario o prodotto acquistato dal cliente; ricevendo disposizioni successive relative agli strumenti finanziari o prodotti acquistati dai clienti e curando le comunicazioni con la società emittente);
- viene prestato il servizio di consulenza, che implica necessariamente un'attenta ed approfondita analisi delle caratteristiche della clientela al fine di valutare correttamente l'adeguatezza del servizio di investimento prestato o dello strumento finanziario offerto.

In particolare, sono considerate legittime le retrocessioni, riferite alle commissioni di sottoscrizione, che la Banca riceve da società di gestione di fondi, comunicandole ai clienti, poiché sono volte ad accrescere la qualità dei servizi resi ai clienti (disponibilità di un maggior numero di fondi da proporre) e non condizionano la Banca dall'agire nel miglior interesse degli stessi.

### INFORMATIVA

Viene di seguito riportato uno schema descrittivo sintetico della natura e delle differenti tipologie di incentivo che la Banca potrebbe percepire da soggetti terzi in relazione alla prestazione del servizio di collocamento di strumenti/prodotti finanziari e/o di altri servizi di investimento.

Detti pagamenti rappresentano in via principale la retribuzione che il soggetto terzo (emittente strumenti finanziari, ecc.) riconosce alla Banca in considerazione del servizio di collocamento/distribuzione svolto dalla Banca in favore del Cliente unitamente alla prestazione in favore di quest'ultimo di attività aggiuntive meglio specificate nel **contratto per la negoziazione, il collocamento, la ricezione e la trasmissione degli ordini** sottoscritto con la Banca. I dettagli saranno comunicati in occasione delle singole operazioni poste in essere.

Per il servizio di gestione di portafogli, in relazione all'utilizzo di OICR la Banca percepisce commissioni di mantenimento dalle SGR/SICAV terze degli OICR inseriti nei portafogli gestiti. Le commissioni retrocesse alla Banca sono generalmente determinate come percentuale della commissione di gestione effettivamente gravante sull'OICR (fino ad un massimo del 100% della stessa). Tali commissioni vengono interamente retrocesse al Cliente come riportato sul rendiconto periodico.

Servizio prestato dalla Banca	Incentivo	Natura del pagamento	Soggetto che paga	Soggetto che riceve
Gestioni di portafogli che investono in parti di OICR	Retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione degli OICR	Commissione volta a remunerare il servizio di gestione di portafogli	Soggetto che presta il servizio di gestione degli OICR	Banca che svolge il servizio di gestioni di portafogli
Distribuzione di prodotti assicurativi finanziari ( <i>Unit Linked e Index Linked</i> )	Retrocessione di una percentuale del caricamento iniziale	Commissione volta a remunerare il collocamento dei prodotti assicurativi finanziari	Impresa assicuratrice	Banca che svolge l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi finanziari
	Retrocessione di una percentuale della commissione di gestione	Commissione volta a remunerare l'assistenza post-vendita		
Collocamento di parti di OICR (quote di fondi e azioni di Sicav) o di titoli	Retrocessione di una percentuale della commissione di ingresso/sottoscrizione	Commissione volta a remunerare il collocamento di parti di OICR	Soggetto che presta il servizio di gestione collettiva	Banca che svolge il servizio di collocamento di parti di OICR
	Retrocessione di una percentuale della commissione di gestione	Commissione volta a remunerare l'assistenza post-vendita		

<sup>1</sup> Riconducibili alle lettere a) e c) dell'art. 52, comma 1, del Regolamento Intermediari (Delibera Consob 16190/07).

## 4. INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Fornite ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Intermediari (Delibera Consob 16190/07)

### SUB DEPOSITO DEI TITOLI DEMATERIALIZZATI

La Banca è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato e/o altri depositari abilitati all'attività di custodia, ovvero a tenere presso di sé e/o presso altri intermediari abilitati le registrazioni relative a strumenti finanziari dematerializzati. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Il Cliente prende atto dei rischi che ne derivano.

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub depositario indicato.

In relazione ai titoli sub depositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

### INFORMAZIONI SU PRIVILEGI E DIRITTI

Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:

- se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della lettera;
- se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

### COMPENSAZIONE LEGALE E VOLONTARIA

Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/Cliente prevedono la compensazione legale e volontaria tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa.

## 5. INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Fornite ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Intermediari (Delibera Consob 16190/07)

Per strumenti finanziari si intendono<sup>2</sup>:

- **titoli di capitale** (in tale categoria i più diffusi sono le azioni),
- **titoli di debito** (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni, comprese quelle emesse dalla Banca e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le *commercial paper* ed i certificati di deposito, compresi quelli emessi dalla Banca),
- **quote e azioni di organismi collettivi di investimento** (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - società di investimento a capitale variabile),
- **pronti contro termine,**
- **strumenti finanziari derivati,**
- **polizze di cui ai rami vita III (cosiddette *unit linked ed index linked*) e V (polizze di capitalizzazione) di cui al D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni).**

La Banca fornisce al Cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti.

Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 58/1998, la Banca mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti e servizi. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al Cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine ad operare su strumenti, prodotti finanziari e/o servizi.

### AVVERTENZE GENERALI

#### Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla **natura** e i **rischi** delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

#### Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito

L'acquirente di **titoli di capitale** diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.

L'acquirente di **titoli di debito** diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legato all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire quanto investito

Le **obbligazioni convertibili** sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il Cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Il Cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (**warrant**), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant, diversamente dal diritto di conversione, può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant in caso di andamento negativo del titolo che il Cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

Il Cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (**titoli strutturati**). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l'investitore in quanto il valore degli stessi è legato all'andamento dell'attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, ecc.).

### LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi:

- **variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. "volatilità"),**
- **liquidità,**
- **divisa di denominazione,**
- **altri fattori fonte di rischi generali,**
- **effetto leva.**

#### 1) Variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. "volatilità")

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

##### 1.1) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestatato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

<sup>2</sup> L'elenco di seguito riportato potrebbe subire modifiche o integrazioni anche in relazione alle scelte commerciali che la Banca si riserva di compiere.

## 1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

### 1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

### 1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon – titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo – con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

### 1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

## 2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

## 3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

## 4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

### 4.1) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

### 4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

### 4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

### 4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

#### 4.5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

#### 4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati **può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio**, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

### PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- **unit linked**, collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- **index linked**, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- **prodotti di capitalizzazione**, generalmente collegati ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

#### 1) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati:

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi /OICR;
- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'Investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito);
- la liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione;
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro;
- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della vigente normativa in tema di prodotti assicurativi. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento (c.d. copertura dei rischi) o di pervenire ad una gestione efficace ed efficiente del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso;
- l'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, che comportano un rischio maggiore rispetto ad equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

#### 2) Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

#### 3) Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked

### CERTIFICATI DI DEPOSITO

Si tratta di un deposito vincolato a tempo, che può essere regolato a tasso fisso oppure a tasso variabile. Il certificato di deposito (CD) è un certificato rilasciato dalla Banca dietro versamento di una somma di denaro, che conferisce al possessore legittimo il diritto di riscuotere, alla scadenza, la somma più gli interessi. Questi ultimi possono essere a tasso fisso o variabile e sono pagati periodicamente o liquidati alla scadenza, in concomitanza del rimborso del capitale. Alla scadenza del vincolo il CD non si rinnova tacitamente e diviene infruttifero; il diritto al rimborso si prescrive decorsi dieci anni dalla data di scadenza del vincolo. I CD possono essere di due diverse tipologie:

- **CD Nominativi**: i titolari del diritto esercitabile con il certificato sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il certificato;
- **CD al Portatore**: il titolare del diritto esercitabile con il certificato è il possessore del certificato stesso che può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l'eventuale intestazione è irrilevante ai fini del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale.

I principali rischi connessi ai CD sono rappresentati, nel caso di certificati di deposito emessi a tasso variabile, dalla possibile variazione del tasso di interesse, mentre per quelli a tasso fisso, dall'impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al rialzo. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono: nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di altra persona che appare legittimo titolare (va pertanto osservata la massima attenzione nella custodia del certificato); nel rischio di controparte (a fronte di questo rischio è prevista una copertura, per i soli certificati nominativi e comunque nei limiti di importo di Euro 103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della Banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato).

### PRONTI CONTRO TERMINE (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.

### LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

#### 1) I futures

##### 1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

##### 1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

#### 2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

##### 2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

##### 2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante ( titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

#### 3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nel paragrafo "la valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

##### 3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

##### 3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

##### 3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

#### 4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.**

Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

##### 4.1) I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

##### 5) I covered warrant.

I covered warrant sono strumenti finanziari derivati che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito entro una prefissata scadenza.

Rispetto a un investimento diretto nell'attività sottostante l'esborso monetario necessario per investire in covered warrant è inferiore, ma il rischio di perdere tutto il capitale investito è molto più elevato.

##### 6) I warrant.

I warrant sono titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro.

Il warrant – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di veder diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il Cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

### LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PORTAFOGLI PERSONALIZZATA

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. Il gestore darà seguito a tali istruzioni solo qualora le stesse risultino adeguate al profilo dell'investitore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

#### 1) La rischiosità di una linea di gestione di portafogli

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

##### 1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda al paragrafo precedente **"la valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari"**. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

##### 1.2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione.**

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione, si veda il paragrafo precedente **"la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati"**).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

## **2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli**

### **2.1) Richiamo**

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nei precedenti paragrafi **"la valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari"** e **"la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati"**.

### **2.2) Commissioni ed altri oneri**

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione di portafogli, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

## 6. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Fornite ai sensi dell'art. 35 c. 2 del Regolamento Intermediari (Delibera Consob 16190/07)

### INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA

Uno dei principali obiettivi della nuova normativa è rappresentato dalla tutela dell'investitore che si è tradotto in primo luogo in un nuovo schema di classificazione della clientela. Le banche devono, pertanto, classificare i propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie:

- clienti al dettaglio (retail);
- clienti professionali;
- controparti qualificate.

A tal proposito, la Banca ha deciso il riconoscimento a tutti i propri clienti del livello massimo di tutela e, pertanto, la classificazione iniziale di tutta la clientela è stata ricondotta alla categoria di: **CLIENTE AL DETTAGLIO (RETAIL)**

A prescindere dalla classificazione attribuita, è diritto del Cliente richiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi o operazioni. La Banca ha però deciso di mantenere la classificazione di tutta la clientela nella categoria che offre la massima protezione, cioè nella categoria di cliente al dettaglio (retail). Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate alla categoria di cliente al dettaglio (retail).

### CLIENTE AL DETTAGLIO (RETAIL)

#### Descrizione

Il "cliente al dettaglio (retail)" è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la MIFID stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate".

#### Informativa e tutela

La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa:

- la Banca ed i servizi prestati;
- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (best execution);
- la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;
- la completa reportistica connessa ai servizi di investimento
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.

### Passaggio a "Cliente professionale"

Ai "clienti al dettaglio" sarebbe consentito richiedere il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

1. richiesta in forma scritta da parte del cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento;
2. inoltro al cliente da parte della Banca di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. verifica da parte della Banca della sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato 3, sezione II, punto1) del Regolamento Intermediari (Del. Consob 16190/07);
5. notifica al cliente della nuova classificazione.

**La Cassa, in base alla propria policy di classificazione della clientela, non intende accettare richieste di variazione di classificazione che riducono il grado di protezione previsto dalla MiFID per la clientela.**

## 7. INFORMATIVA CONCERNENTE I TERMINI DEL CONTRATTO

Fornite ai sensi dell'art. 34 c. 2 del Regolamento Intermediari (Delibera Consob 16190/07)

### CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA, PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

Sono di seguito riportate le principali clausole del *Contratto per la prestazione dei servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla Banca, per la distribuzione di prodotti finanziari assicurativi e per le operazioni di pronti contro termine.*

- *Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela* – La Banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.
- *Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente* – La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi richiesti dal cliente. Tuttavia, qualora dovesse ricorrere un giustificato motivo che ne legittimi il rifiuto, la Banca dovrà darne tempestiva comunicazione al cliente.
- *Invio della corrispondenza da parte del cliente alla Banca* – Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla Banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale sono costituiti i singoli rapporti.
- *Invio della corrispondenza alla clientela* – L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, sono effettuate dalla Banca all'unico indirizzo indicato dai cointestatari e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario.
- *Deposito delle firme autorizzate* – Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo presso la succursale ove il rapporto è intrattenuto.
- *Poteri di rappresentanza* – Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati a rappresentare il cliente nei propri rapporti con la Banca, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto a partire dal settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta è pervenuta alla Banca: ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Nelle ipotesi di cui ai due precedenti capoversi sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò anche quando il rapporto è intestato a più persone
- *Cointestazione del rapporto* – Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari. In ogni caso, per le obbligazioni che venissero a sorgere anche solo per fatto o atto di un solo cointestatario ne risponderanno in solido anche tutti gli altri.
- *Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta* – I cointestatari si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni. La Banca può dunque dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo. La Banca non è tenuta a fornire alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento; ciascun cointestatario manleva la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.
- *Diritto di garanzia* – La Banca ha diritto di pegno sui beni del cliente a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile.
- *Compensazione* – Qualora esistano tra Banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente. La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso ma la Banca dovrà comunque darne pronta informativa al cliente. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.
- *Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali* – E in facoltà della Banca modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto, ottenendo - in sede di liquidazione - l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- *Reclami* – Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giuri bancario con le modalità contenute nel regolamento a disposizione nei locali della Banca.
- *Foro competente* – I rapporti con i clienti sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della Banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
- *Svolgimento del servizio* – La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati e, in generale, provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, senza assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del cliente rilasciato per iscritto. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei conferimenti, la Banca provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine impartito per iscritto dal cliente e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.
- *Obbligazioni del cliente* – Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
- *Inadempimento del cliente* – In caso di inadempimento del cliente, la Banca previa diffida può, secondo le disposizioni del codice civile, realizzare un adeguato quantitativo dei titoli depositati. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente, ovvero, se ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
- *Recesso dal contratto* – Il contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte è libera di recedere con preavviso di almeno quindici giorni mediante lettera raccomandata A.R., restando impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

### CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Sono di seguito riportate le principali clausole del *Contratto per il Servizio di Gestione di Portafogli.*

- *Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela* – La Banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.
- *Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente* – La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi richiesti dal cliente. Tuttavia, qualora dovesse ricorrere un giustificato motivo che ne legittimi il rifiuto, la Banca dovrà darne tempestiva comunicazione al cliente.
- *Invio della corrispondenza da parte del cliente alla Banca* – Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla Banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale sono costituiti i singoli rapporti.
- *Invio della corrispondenza alla clientela* – L'invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto. Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, sono effettuate dalla Banca all'unico indirizzo indicato dai cointestatari e si considerano efficaci nei confronti di ogni cointestatario.

- *Deposito delle firme autorizzate* - Il cliente ha l'obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo presso la succursale ove il rapporto è intrattenuto.
- *Poteri di rappresentanza* - Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati a rappresentare il cliente nei propri rapporti con la Banca, nonché le rinunce da parte di quest'ultimi, hanno effetto a partire dal settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta è pervenuta alla Banca; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. Se il rapporto è intestato a più persone, la nomina dei soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari e la modifica delle loro facoltà devono essere effettuate da tutti i cointestatari, mentre la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo. Nelle ipotesi di cui ai due precedenti capoversi sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò anche quando il rapporto è intestato a più persone
- *Cointestazione del rapporto* - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari. In ogni caso, per le obbligazioni che venissero a sorgere anche solo per fatto o atto di un solo cointestatario ne risponderanno in solido anche tutti gli altri.
- *Diritto di garanzia* - La Banca ha diritto di pegno sui beni del cliente a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile.
- *Compensazione* - Qualora esistano tra Banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell'ipotesi di emissione di assegni, la Banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possono incidere negativamente sul patrimonio del cliente. La compensazione avrà luogo in qualunque momento senza obbligo di preavviso ma la Banca dovrà comunque darne pronta informativa al cliente. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione e di garanzia anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.
- *Legge applicabile e foro competente* - I rapporti con i clienti sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale della Banca. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
- *Oggetto del contratto* - Il Cliente incarica la Banca di gestire, su base individuale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione, il patrimonio da quest'ultimo conferito secondo la linea di gestione prescelta.
- *Patrimonio in gestione* - Il patrimonio in gestione può essere costituito esclusivamente da denaro e strumenti finanziari e viene valorizzato in base ai criteri di valutazione del patrimonio richiamati nel Contratto.
- *Conferimenti e prelievi* - Il conferimento iniziale e quelli successivi devono rispettare i limiti contrattualmente previsti. Il Cliente può disporre il prelievo parziale delle somme o degli strumenti finanziari in gestione nel rispetto dei limiti di conferimento minimo previsti dalla linea di gestione.
- *Caratteristiche della gestione* - La linea di gestione prescelta dal Cliente determina i tipi di strumenti che possono essere inclusi nel portafoglio, i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti, gli obiettivi di gestione, l'eventuale presenza dell'effetto leva finanziaria, il parametro di riferimento (benchmark) al quale verrà raffrontato il rendimento del patrimonio in gestione del Cliente.
- *Comunicazioni di operazioni con passività potenziali* - La Banca è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Cliente nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% (trenta per cento) del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero se successiva, a quella di inizio del rapporto, aumentato o diminuito degli eventuali conferimenti o prelievi effettuati dal Cliente.
- *Variatione della linea di gestione e istruzioni specifiche* - Il Cliente può chiedere di variare la linea di gestione prescelta, scegliendone un'altra fra quelle a disposizione a condizione che risulti adeguata in base al profilo di investimento individuato per il Contratto (in caso contrario, la Banca si asterrà tassativamente dal dare corso alla variazione della linea di gestione). Il Cliente ha altresì facoltà di impartire istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, ivi compresa l'esecuzione di operazioni fuori dei mercati regolamentati, purché siano compatibili con le caratteristiche della linea di gestione prescelta e purché siano adeguate al profilo di investimento individuato per il Contratto (in caso contrario, la Banca si asterrà tassativamente dal dare corso alla variazione della linea di gestione).
- *Rendiconto* - La Banca invia al Cliente, entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ogni periodo di riferimento normalmente con cadenza semestrale (o trimestrale, su iniziativa della Banca stessa), il rendiconto relativo al periodo di riferimento redatto secondo la vigente normativa. Il rendiconto si intende tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di spedizione del rendiconto stesso. Il Cliente ha comunque la facoltà di richiedere l'invio del rendiconto con cadenza trimestrale oppure di essere informato volta per volta.
- *Durata e recesso* - Il contratto è a tempo indeterminato ed il Cliente può recedervi in ogni momento, senza alcun preavviso e senza alcuna penalità con lettera raccomandata A/R; la Banca può recedere dal Contratto con un preavviso non inferiore a 1 giorno lavorativo, salva l'esistenza di una giusta causa. In caso di recesso, la Banca mette a disposizione del Cliente il patrimonio gestito, secondo le disposizioni dal Cliente impartite, e, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per commissioni maturate e spese sostenute. In caso di morte anche di uno dei cointestatari del rapporto di gestione, il gestore è tenuto ad interrompere l'attività di gestione in quanto il decesso del mandante è una delle cause di estinzione del mandato. La Banca è tenuta a liquidare gli strumenti finanziari presenti nella gestione non appena ricevuta la notizia certa del decesso.
- *Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali* - È in facoltà della Banca modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura conto, ottenendo - in sede di liquidazione - l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- *Regime fiscale* - Il regime fiscale applicato alle rendite finanziarie derivanti dalla gestione è il c.d. "risparmio gestito" di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, con applicazione della imposta sostitutiva sul risultato della gestione. In alternativa, le rendite finanziarie sono assoggettate alla "dichiarazione".
- *Reclami* - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può presentare reclami all'Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giuri bancario con le modalità contenute nel regolamento a disposizione nei locali della Banca.

## 8. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

Fornite ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Intermediari (Delibera Consob 16190/07)

### CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO, PER IL DEPOSITO TITOLI, PER LA VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA, PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI E PER LE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

#### 1) Negoziazione di strumenti finanziari

Commissioni max per BOT prenotati per valuta giorno asta:

- BOT aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni: 0,5 per mille;
- BOT aventi durata compresa tra 81 e 170 giorni: 1,0 per mille;
- BOT aventi durata compresa tra 171 e 330 giorni: 2,0 per mille;
- BOT aventi durata pari o superiore a 331 giorni: 3,0 per mille.

Nessuna commissione rispetto al prezzo ufficiale d'asta sarà richiesta per le sottoscrizioni di titoli di Stato diversi dai BOT. Per quanto riguarda le negoziazioni di titoli di Stato ed obbligazionari sul mercato secondario, non sarà richiesta alcuna commissione, in quanto il compenso della Banca è già ricompreso nel prezzo. Inoltre la Banca non addebiterà alcuna spesa per singole operazioni svolte su titoli di Stato acquisiti in asta, mentre per singole operazioni aventi per oggetto titoli acquisiti sul mercato secondario sarà addebitato un onere fino ad un massimo di 7,75 euro.

Per le operazioni di pronti contro termine viene addebitato un onere di 5,16 Euro

#### 2) Ricezione e trasmissione di ordini

Commissioni max sulla ricezione e trasmissione di ordini concernenti altri tipi di strumenti finanziari:

- titoli di Stato e obbligazionari quotati: 5,00 per mille con un minimo 7,75 euro;
- titoli obbligazionari non quotati: 5,00 per mille con un minimo 7,75 euro;
- titoli azionari ed afferenti titoli azionari: 7,00 per mille con un minimo 7,75 euro;
- altri tipi di strumenti finanziari, prodotti derivati e/o warrant: 7,00 per mille con un minimo 7,75 euro;
- ordini Acquisto/Vendita ineseguiti: 7,75 euro cadauno a partire dall'ordine ineseguito compreso.

Le predette commissioni, comprensive di quelle pretese da altro intermediario, saranno evidenziate nella "Nota informativa" che sarà inviata ad ogni operazione. Per ogni singola operazione sarà addebitato un onere fino ad un massimo di 7,75 euro.

#### 3) Esecuzione di ordini per conto della clientela

Per la prestazione del servizio vengono applicate le stesse commissioni indicate al punto 2), maggiorate delle eventuali spese.

#### 4) Collocamento

Per la prestazione del servizio di collocamento delle quote di fondi comuni di investimento, Sicav e polizze assicurative finanziarie, la Banca non richiede alcuna commissione, limitandosi all'addebito di quelle applicate dalle società.

#### 5) Trading on line

Non disponibile.

#### 6) Consulenza

Per la prestazione del servizio di consulenza la Banca percepisce le seguenti commissioni: Euro 0,00

#### 7) Spese di custodia, gestione e amministrazione (semestrali)

- Importo massimo complessivamente applicabile Euro 20,00
- Importo massimo complessivamente applicabile in caso di dossier costituito solo da Titoli di Stato (BOT, BTP, CCT e CTZ), rif. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/02/2004 Euro 10,00

#### 8) Altre spese

- incasso dividendi: Euro 0,00
- incasso cedole: Euro 0,00
- incasso cedole obbligazioni BCC: Euro 0,00
- rimborso titoli scaduti o estratti: Euro 0,00
- rimborso obbligazioni BCC: Euro 0,00
- scarico covered warrant: Euro 0,00
- conferimento titoli da altri Istituti: Euro 0,00
- scissione (frazionamento): Euro 3,00
- conversione titoli azionari: Euro 3,00
- conversione titoli obbligazionari: Euro 3,00
- raggruppamento di titoli azionari: Euro 3,00
- raggruppamento di titoli obbligazionari: Euro 3,00
- aumenti di Capitale: Euro 5,16
- conversione Warrant: Euro 3,00
- spese richiesta e certificazione documenti: Euro 5,16
- trasferimento titoli ad altri Istituti: la Banca procederà esclusivamente al recupero delle spese applicate da soggetti terzi intervenuti nell'operazione.
- Imposta di bollo su estratto conto titoli: nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria, attualmente pari a Euro 34,20 all'anno per le persone fisiche e Euro 73,80 all'anno per gli altri soggetti (NB. Quando nel deposito sono presenti solo titoli dematerializzati il cui valore nominale o di rimborso, durante il periodo oggetto di rendicontazione, non supera complessivamente Euro 1.000, il relativo estratto conto è soggetto ad imposta di bollo nella misura ordinaria di Euro 1,81).

### CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

#### 1) Spese e commissioni di ingresso

Nessuna

#### 2) Commissioni trimestrali di gestione

Vengono calcolate sul patrimonio gestito valutato in base al Contratto per il servizio di Gestione Portafogli e differenziate in base alla linea prescelta:

- € Monetaria: 0,0625%
- € Obbligazionaria: 0,0875%
- € Plus: 0,1000%
- € Bilanciata 25: 0,1500%
- € Bilanciata 50: 0,1875%
- € Azionaria: 0,2500%
- Capitalcra: 0,2500%
- GPF Risparmio: 0,0625%
- GPF Conservativa: 0,1000%
- GPF Bilanciata: 0,1500%
- GPF Dinamica: 0,1875%
- GPF Aggressiva: 0,2500%

**3) Commissioni annuali di performance**

Nessuna

**4) Commissione di negoziazione**

Al Cliente saranno addebitate le spese effettivamente sostenute dalla Banca per l'esecuzione dell'ordine.

**5) Spese e commissioni di recesso**

Nessuna

**6) Spese di custodia e amministrazione**

Nessuna

**7) Bollo rendiconto (DPR 26/10/1972 n. 642)**

Secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale in vigore pro-tempore.

**8) Spese fisse**

Euro 2,00 trimestrali (per tenuta conto e invio prospetto riepilogativo)

**9) Commissione di cambio linea di gestione (switch)**

Nessuna

**10) Remunerazione delle giacenza liquide**

Liquidazione annuale, effettuata ad un tasso di interesse pari al tasso "EURIBOR 3 mesi, fonte Comitato di Gestione dell'Euribor, moltiplicato per il coefficiente 365 su 360, media mese precedente" diminuito di 01.000 punto di spread, rilevato mensilmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, nel caso detto quotidiano non fosse più pubblicato, su altro primario foglio economico-finanziario).

**11) Spese richiesta copia/duplicato documentazione**

Euro 25,00

## 9. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Fornite ai sensi degli artt. 46 c. 1 e 48 c. 3 del Regolamento Intermediari (Delibera Consob 16190/07)

Secondo la Direttiva dell'Unione Europea relativa ai Mercati sugli Strumenti Finanziari (MiFID), entrata in vigore il 1° novembre 2007, la Banca deve adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti quando esegue loro ordini.

La presente sezione contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata dalla Banca. In particolare descrive, per ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori scelti dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

È prevista la revisione almeno annuale della policy di esecuzione e trasmissione degli ordini (*qui riportata in sintesi*), che è disponibile, costantemente aggiornata, presso tutte le filiali e, scaricabile, sul sito internet della Banca ([www.cracantu.it](http://www.cracantu.it)). Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà, oltre all'aggiornamento immediato del documento di sintesi, sia in forma cartacea che sul sito, una pronta informativa ai clienti a cura della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

### Best execution

Nell'esecuzione degli ordini per conto di un Cliente, la Banca intraprenderà tutti gli sforzi necessari per ottenere il miglior risultato ("best execution"): questo significa che sono state poste in essere procedure idonee, considerando tutti i fattori che concorrono a delineare la qualità dell'eseguito, come indicato nella policy.

Il principio di best execution si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini e di gestione di portafogli. Anche se la normativa non prevede una puntuale disciplina della best execution con riguardo al collocamento, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali di comportarsi con chiarezza, correttezza, in modo onesto e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti. Sono state pertanto poste in essere adeguate misure per eseguire i predetti ordini nei confronti degli Emittenti o SGR in maniera tempestiva, completa, conforme alle istruzioni impartite dalla clientela.

### Istruzioni specifiche

Se esistono istruzioni specifiche date dal cliente, la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine secondo le stesse, anche in deroga alla propria Strategia di esecuzione. In particolare:

- se l'ordine ha istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applicando la propria strategia di esecuzione;
- se il cliente formula istruzioni specifiche tecnicamente impraticabili, tali da non consentire alla Banca di rispettare la propria strategia di esecuzione, la stessa può rifiutare l'esecuzione dell'ordine, salvo indicazioni contrarie nella normativa comunitaria e nazionale.

La Banca avvisa, in modo chiaro ed evidente, il cliente del fatto che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

### Consenso

La normativa prevede che il Cliente dia il proprio consenso alle condizioni espresse nella policy di esecuzione e trasmissione degli ordini. Se il cliente volesse porre in essere operazioni al di fuori dei mercati regolamentati e degli MTF (Multilateral Trading Facilities) dovrà inoltre dichiararlo esplicitamente, dando il proprio consenso.

### PRINCIPI GUIDA PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Le disposizioni impartite dalla clientela vengono eseguite dalla Banca in modo rapido, onesto, equo e professionale al fine di garantire un'elevata qualità di esecuzione degli ordini stessi nonché l'integrità e l'efficienza dei mercati. La Banca garantisce la continuità e la regolarità nella prestazione del servizio, utilizzando sistemi, risorse e procedure, appropriati e proporzionati.

La strategia di esecuzione illustra le modalità con cui, di volta in volta, gli ordini relativi a ciascuno strumento finanziario vengono eseguiti nelle diverse sedi di esecuzione individuate, per il raggiungimento del miglior risultato possibile per la clientela, nel rispetto delle condizioni di mercato vigenti (market momentum) e dell'importanza assegnata ai fattori di esecuzione.

La gerarchia dei fattori di esecuzione è stata generalmente definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria, attribuendo primaria importanza al "corrispettivo totale". Non si è ritenuto necessario effettuare distinzioni in funzione della categoria di clienti, ma sono possibili eccezioni all'applicazione della gerarchia indicata in funzione della natura dell'ordine (ad esempio, in caso di ordini di dimensioni elevate possono essere influenzate negativamente la rapidità e la probabilità di esecuzione dell'ordine, rendendo maggiormente critici tali fattori).

Per i titoli quotati su mercati non nazionali o non quotati, è stata attribuita, nel rispetto dei criteri normativi e dell'interesse del cliente, maggior importanza alla rapidità e probabilità di esecuzione, poiché questi due fattori sono stati considerati strumentali al conseguimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo per il cliente.

L'obbligo di garantire l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni riguarda tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, su sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi. Tale obbligo deve essere applicato in modo da tenere conto delle diverse circostanze collegate all'esecuzione degli ordini aventi ad oggetto particolari tipi di strumenti finanziari.

La strategia prevede, per talune fattispecie di ordini, la possibilità che gli stessi vengano eseguiti ponendosi in contropartita diretta con la clientela (operazioni over the counter - OTC). La Banca esegue tale tipologia di ordini solo dopo aver raccolto il consenso preliminare ed esplicito del cliente.

Le disposizioni dei clienti sono raccolte tramite filiali, canale telefonico e trading on-line ed eseguite, nel rispetto dell'ordine temporale con cui pervengono, trasmettendole alle sedi di esecuzione con contestuale esecuzione, ovvero tramite l'inoltro dell'ordine all'ai broker autorizzati.

Tutte le informazioni alla clientela sono fornite su supporto duraturo o tramite sito Internet.

La Banca deve essere in grado di dimostrare ai clienti, su richiesta degli stessi, di avere eseguito gli ordini in conformità alla propria strategia di esecuzione.

Tutti gli ordini sono registrati con le informazioni relative all'esito degli stessi (eseguito e non eseguito).

### RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

La Banca svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini dei clienti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di seguito elencati, per i quali generalmente non prevede la negoziazione in conto proprio ma l'accesso alle sedi di esecuzione mediante interconnessione con l'inserimento diretto sul mercato per mezzo di un terminale remoto o mediante broker terzi in grado di garantire comunque il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Per i titoli negoziati su più piazze, i mercati regolamentati di riferimento prescelti sono quelli sui quali ad oggi sono concentrati i maggiori volumi di scambio, che generalmente assicurano prezzi più competitivi nonché migliore rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento.

La Banca, in situazioni di contingency ovvero quando i canali primari di esecuzione degli ordini non funzionano, può decidere di dirottare l'operatività su altri negoziatori, senza informare il cliente, al fine di evitare che il ritardo possa compromettere l'esecuzione dell'ordine. La Banca può, in situazioni eccezionali, utilizzare un negoziatore non indicato nella propria Transmission policy, purché tale operatività non sia costante e continuativa e sia nell'interesse del cliente.

La Banca effettua l'execution only solo a condizione che:

- i servizi siano connessi a strumenti finanziari non complessi (azioni quotate Italia o Estero, obbligazioni NON strutturate, OICVM, altri strumenti finanziari non complessi);
- il servizio sia prestato su richiesta del cliente;
- il cliente sia stato informato che nell'execution only la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e quindi non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni;
- rispetti i propri obblighi in materia di conflitto di interesse;

Gli ordini ricevuti attraverso trading on-line vengono accettati solo in execution only.

Gli ordini relativi a tutte le tipologie di strumenti finanziari sono soggetti alle tariffe applicate dalla Banca alla clientela, concordate cliente per cliente, indipendenti dal broker e già comprensive delle commissioni e dei costi richieste dai broker e sostenute dalla Banca.

Per ogni tipologia di strumento finanziario trattato sono stati definiti il/i broker di cui la Banca si avvale ed i fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela, riepilogati nelle tabelle che seguono. La Banca non applica ai clienti commissioni tali da discriminare indebitamente le diverse Sedi di esecuzione; la scelta tra di esse, pertanto, viene effettuata solo al fine di assicurare la Best Execution ai clienti.

Relativamente alla compravendita di strumenti finanziari in valuta estera, i broker prescelti garantiscono un adeguato servizio di cambio.

### Azioni, Obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Titoli di Stato, Derivati, Fondi comuni, ETF, ETC e titoli simili quotati sui mercati regolamentati italiani

Fattori di Esecuzione (in ordine di priorità)	Brokers
Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento ( <i>Total Consideration</i> o corrispettivo totale) Rapidità di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Oggetto dell'ordine Dimensione dell'ordine Altro	Banca IMI Euromobiliare ICCREA

Gli ordini riguardanti questi strumenti finanziari sono eseguiti esclusivamente sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Una alternativa per i Titoli di Stato è rappresentata dalla negoziazione in conto proprio con la clientela, in un contesto nel quale vengono privilegiati fattori quali: la dimensione dell'ordine, la velocità e la probabilità di esecuzione.

### Azioni, Derivati e titoli simili quotati sui mercati regolamentati non nazionali; Obbligazioni emesse da Banca Agrileasing e da ICCREA

Fattori di Esecuzione (in ordine di priorità)	Brokers
Rapidità di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento ( <i>Total Consideration</i> ) Oggetto dell'ordine Dimensione dell'ordine Altro	ICCREA

### Obbligazioni, Fondi comuni, ETF, ETC e titoli simili quotati sui mercati regolamentati non nazionali; Obbligazioni non quotate (non di propria emissione)

Fattori di Esecuzione (in ordine di priorità)	Brokers
Rapidità di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento ( <i>Total Consideration</i> ) Oggetto dell'ordine Dimensione dell'ordine Altro	Banca IMI

### SICAV estere

Fattori di Esecuzione (in ordine di priorità)	Brokers
Rapidità di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento ( <i>Total Consideration</i> ) Oggetto dell'ordine Dimensione dell'ordine Altro	Allfunds Bank

### NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO

La Banca, anche per il servizio di negoziazione per conto proprio, si impegna a garantire al cliente il raggiungimento del miglior risultato possibile.

In questo caso sarà cura della Cassa operare a "prezzi di mercato" competitivi, offrendo al cliente una quotazione denaro-lettera che sia in linea con gli obblighi di best execution e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l'offerta della quotazione e l'accettazione del cliente, non sia manifestamente superata dalle mutate condizioni di mercato.

La Banca provvede alla negoziazione in conto proprio degli ordini con la clientela, senza tuttavia qualificarsi come Internalizzatore Sistemático.

Gli ordini eseguiti in relazione agli strumenti finanziari negoziati in conto proprio sono sottoposti alle **tariffe** applicate alla clientela della Banca, concordate cliente per cliente.

I fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini sono riepilogati nella tabella che segue.

### Titoli di Stato Quotati sui Mercati Regolamentati Italiani; Obbligazioni di propria emissione o obbligazioni non quotate che non sono negoziate dai broker prescelti per la trasmissione degli ordini; Pronti contro termine

Fattori di Esecuzione (in ordine di priorità)	Sede di Esecuzione
Rapidità di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento ( <i>Total Consideration</i> ) Oggetto dell'ordine Dimensione dell'ordine Altro	Conto proprio (non sistemático)

### Criteri di formazione dei prezzi nella negoziazione in conto proprio

Il processo di formazione dei prezzi si distingue secondo la natura dello strumento finanziario:

- per i titoli di Stato quotati si utilizza il prezzo d'asta del giorno precedente fino al momento in cui si forma il prezzo d'asta del giorno per ciascun titolo, bloccando eventualmente la negoziazione qualora i mercati evidenzino un'eccessiva volatilità sulle quotazioni dei titoli in paniere, onde garantire alla clientela la "best execution" dell'ordine;
- per i titoli non quotati: obbligazioni emesse da enti pubblici e privati, italiani ed esteri, ivi comprese le emissioni obbligazionarie proprie della Cassa, il Responsabile della struttura di Negoziazione determina il prezzo secondo le loro caratteristiche peculiari (tipologia, tasso, durata finanziaria, modalità di rimborso) considerando la curva dei tassi swap e ove possibile rapportando il titolo con altri titoli quotati similari;
- per le operazioni di pronti contro termine la determinazione dei tassi e delle durate sono demandate al Responsabile dell'Area Finanza e/o al Responsabile della Struttura di Negoziazione. I tassi vengono determinati in base all'andamento del mercato monetario (Risultati aste Bot diminuiti del 20%) con durate similari.

### SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Tutti gli ordini impartiti dalla Struttura Gestione Patrimoni Mobiliari vengono inoltrati alla Struttura Negoziazione, Collocamento, Raccolta ordini e Tesoreria della Banca, che li esegue applicando la medesima policy utilizzata per gli ordini della clientela ordinaria.

## **AVVERTENZA**

Per ulteriori informazioni sulla "Strategia di esecuzione e trasmissione" seguita dai broker di cui la Banca si avvale, si rinvia ai relativi documenti di sintesi, disponibili presso tutte le filiali dei broker e sui rispettivi siti internet:

- [www.iccrea.it](http://www.iccrea.it)
- [www.bancaimi.it](http://www.bancaimi.it)
- [www.eurosim.it](http://www.eurosim.it)

## 10. CRONISTORIA VERSIONI

Breve riepilogo delle variazioni apportate al presente documento:

- **ver. 01 (febbraio 2008)**: versione iniziale del documento prestampato "INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA MiFID" (*mai utilizzata*);
- **ver. 02 (marzo 2008)**: versione composta dal documento prestampato "INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA MiFID" (ver. 01 – feb. 08) e dall'integrazione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (*utilizzata dal 31/03/2008*);
- **ver. 03 (maggio 2008)**: versione composta dal documento prestampato "INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA MiFID" (ver. 01 – feb. 08), dall'integrazione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, e dalle integrazioni necessarie per il Servizio di Gestione di Portafogli (*utilizzata dal 12/05/2008*);
- **ver. 04 (giugno 2008)**: nuova versione del documento prestampato "INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA MiFID", comprensiva delle precedenti integrazioni (*utilizzata dal 12/06/2008*);
- **ver. 05 (novembre 2008)**: nuova versione del documento prestampato "INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA MiFID", comprensiva della modifica relativa alla sezione rischi per i prodotti finanziari assicurativi e dell'aggiunta della presente cronistoria (*utilizzata dal 24/11/2008*).